

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, VETTORI, MEZZAPESA e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega per l'attuazione della riforma del sistema tributario italiano, fra i principi che la informano, attribuisce particolare rilievo a quello dell'accertamento analitico dei redditi d'impresa attraverso un sistema di scritture contabili obbligatorie.

Il principio citato è e resterà sempre irrinunciabile per il permanere nel sistema tributario di quelle garanzie di neutralità nei confronti dei processi economici, di efficienza e modernità nonché di giustizia fiscale, che rendono il sistema stesso all'altezza di una nazione progredita.

A distanza di un decennio dall'attuazione, attraverso i decreti delegati, dei principi cui si è fatto cenno, non può negarsi una sensibile diffusione della tenuta di regolari scritture contabili da parte di ampie fasce d'impresa anche medio piccole con positivi riflessi non solo sul piano dell'accertamento tributario, ma anche dell'innalzamento complessivo dell'efficienza amministrativa e gestionale delle imprese.

Si deve tener conto che dalla data di avvio del nuovo sistema fiscale ad oggi si è diffusa

in modo sempre crescente l'automazione delle procedure amministrative e contabili anche all'interno di larghe fasce di piccole imprese e, nello stesso tempo, si è sviluppata la presenza di centri di elaborazione dati specializzati nella tenuta di contabilità per conto di terzi; molti fra questi elaborano la contabilità per centinaia (ed alcuni per migliaia) di soggetti.

Inoltre la presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 923 recante « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » ripropone il tema di un ricorso più diffuso e razionale del metodo di accertamenti basato su attendibili scritture contabili, sia pure dopo il triennio transitorio di vigenza del sistema forfettario. Va aggiunto che, anche nel corso del predetto triennio, è data facoltà alle imprese minori (quelle che realizzano ricavi complessivi per non più di 780 milioni annui) di optare per il regime di contabilità ordinaria e quindi per l'accertamento analitico sia ai fini dell'IVA sia ai fini dell'imposizione diretta.

Per le considerazioni sopraccennate si ritiene necessario, al fine di rendere più agevole il ricorso alla contabilità ordinaria di un numero sempre maggiore di imprese anche di modeste dimensioni, introdurre alcune modalità che, nulla togliendo alla efficacia probatoria delle scritture, agevolino le procedure meccanizzate.

È infatti necessario che la normativa fiscale segua l'evoluzione tecnologica e ad essa si adegui quando, così facendo, da un lato agevola l'adempimento di legge e da altro lato non compromette ma al contrario agevola

l'azione di accertamento della materia imponibile.

In particolare con la norma che si propone si consente ai centri di elaborazione dati « multi - aziendali » di aggiornare le scritture contabili di più soggetti su un unico modulo continuo regolarmente vidimato e collegato alle scritture di ciascun soggetto da un'apposita rubrica alfa - numerica.

Naturalmente, con apposite modalità che saranno fissate dal Ministero delle finanze, si assicurerà il pagamento dei tributi di bollo e di concessione governativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le modalità e i termini di tenuta delle scritture contabili dei soggetti di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno determinati con apposito decreto del Ministro delle finanze tenendo conto delle dimensioni e struttura delle imprese nonché delle esigenze tecniche dei centri meccanografici di elaborazione dati.

Sarà in particolare ammesso che questi ultimi, qualora gestiscano la contabilità di terzi e previa redazione di un'apposita rubrica alfa - numerica di collegamento, possano procedere alla stampa su modulo continuo delle scritture contabili riguardanti diversi soggetti, nel rispetto delle vidimazioni iniziali e annuali e previo pagamento, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al primo comma, delle imposte di bollo e delle tasse di concessione governativa.

Art. 2.

Il decreto di cui all'articolo 1 dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.